2024/2801

4.11.2024

REGOLAMENTO (UE) 2024/2801 DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 2024

che stabilisce la chiusura delle attività di pesca delle specie demersali nella zona CIEM VIII per i pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 15 metri battenti bandiera belga

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 ([1]), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1415/2004 del Consiglio ([2]) stabilisce i livelli massimi dello sforzo di pesca annuo.

(2) In base alle informazioni ricevute dalla Commissione, i livelli massimi dello sforzo di pesca annuo fissati per le specie demersali nella zona CIEM VIII per le navi di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 15 metri battenti bandiera belga sono considerati raggiunti per il 2024.

(3) È pertanto necessario vietare alcune attività di pesca di detto gruppo di stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento dello sforzo

I livelli massimi dello sforzo di pesca annuo assegnati per il 2024 al Belgio per il gruppo di stock delle specie demersali nella zona CIEM VIII di cui all'allegato si ritiene raggiunto a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'articolo 1 da parte di pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 15 metri battenti bandiera belga o immatricolati in Belgio sono vietate a decorrere dalla data stabilita nell'allegato. In particolare è vietato tenere a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dai suddetti pescherecci dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

([1]) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
([2]) Regolamento (CE) n. 1415/2004 del Consiglio, del 19 luglio 2004, che fissa lo sforzo di pesca annuo massimo per talune zone e attività di pesca (GU L 258 del 5.8.2004, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2024

Per la Commissione
a nome della presidente
Maroš ŠEFČOVIČ
Vicepresidente esecutivo

ALLEGATO

N.	14/TQ1415
Stato membro	Belgio
Stock	WWDM
Specie	Specie demersali
Zona	Zona CIEM VIII
Pescherecci interessati	Pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 15 metri
Data di chiusura	1º ottobre 2024